

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Numero 2712 del repertorio dei contratti

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO IMMOBILE

SITO IN PIAZZA LIBERTA' N. 8 ALLA PROVINCIA DI BERGAMO

DA DESTINARE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

L'anno duemilaventi, il mese di maggio, il giorno undici, in
Comune di Ponte San Pietro (Bg) presso la casa comunale sita in
Piazza Libertà n. 1, tra i signori

a)- dott. Zappa Paolo, nato a Bergamo il 20 settembre 1967, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, con
sede in Ponte San Pietro (Bg) Piazza Libertà n. 1 - P.IVA
00250450160, in qualità di Dirigente del Settore 3 "Direzione
servizi educativi, cultura e segreteria comunale" giusto decreto
sindacale di nomina n. 11 del 31.10.2019, ed in esecuzione della
deliberazione G.C. n. 36 del 26.02.2020 (comodante);

b)- dott. arch. Assolari Pier Luigi, nato a Treviglio (Bg) il 21
luglio 1960, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della
PROVINCIA DI BERGAMO, con sede in Bergamo Via Tasso n. 8 - C.F.
80004870160 e P.IVA 00639600162, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente del Settore viabilità, edilizia, trasporti
e gestione del territorio, giusto decreto presidenziale n. 309
del 06.11.2019 (comodatario);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Assolari Pier Luigi



Paolo Zappa

Articolo 1)

Con convenzione Rep. atti n. 2701 in data 24.10.2019 è stata conferita delega al Comune di Ponte San Pietro, da parte dei Comuni aderenti, per la gestione dei rapporti con il soggetto terzo locatore dell'immobile destinato a Centro per l'impiego, per la sottoscrizione del contratto di locazione e per la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito degli spazi medesimi con la Provincia di Bergamo.

Con deliberazioni G.C. n. 151 del 20.09.2019 e n. 35 del 26.02.2020 è stato approvato lo schema del contratto di locazione della porzione di immobile sita in Piazza Libertà n. 8 di proprietà della società FBA CASE SRL.

In data 11.05.2020 è stato sottoscritto contratto di locazione con la società FBA CASE SRL.

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 36 del 26.02.2020 il Comune di Ponte San Pietro concede in comodato d'uso gratuito, in rappresentanza dei Comuni aderenti alla convenzione per il Centro per l'impiego di Ponte San Pietro Rep. atti n. 2701 in data 24.10.2019, e della determinazione dirigenziale n. 391 del 05.03.2020 della Provincia di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, che come sopra accetta, la porzione di immobile sita in Piazza Libertà n. 8 e di proprietà della società FBA CASE SRL, con sede in Albino (Bg) concessa in locazione al Comune di Ponte San Pietro, così come indicati nella allegata planimetria, (sezione PO mapp. 667 foglio 3 sub. 705):



Arnoldo Pier Luigi

Paolo Zeffe

- locale di mq. 350 in uso esclusivo

- parti in couso (porticato, ingresso, scala e ascensore)

da destinare esclusivamente a sede per il Centro per l'impiego di Ponte San Pietro.

Articolo 2)

Il comodato ha durata di anni SEI con decorrenza dal 11.05.2020, data di sottoscrizione del contratto di locazione con la società FBA CASE SRL.

Articolo 3)

I beni di cui al presente contratto vengono consegnati nello stato in cui si trovano con l'obbligo del comodatario di averne la massima cura e di riconsegnarli, a fine comodato, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il comodatario non potrà apportare modifiche allo stato attuale dei beni concessi, senza uno speciale ed esplicito consenso scritto del terzo proprietario dell'immobile.

Nel caso di inottemperanza dell'obbligo suddetto, sarà a carico del comodatario ogni e qualsiasi responsabilità.

Le opere di miglioria divengono di proprietà del terzo locatore, senza diritto per il comodatario a risarcimento o rimborso spese.

Qualora il comodante richieda la rimessa in pristino del bene a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le

Arnoldo Pirelli
Piero Zeffe



migliorie apportate né per le opere di ripristino.

Articolo 4)

E' facoltà del comodante effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario ed il terzo locatore, controlli circa lo stato di conservazione del bene.

Il comodatario dovrà inoltre osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme stabilite dal comodante.

Articolo 5)

Il comodatario si impegna ad osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo dell'immobile e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi ed a restituire i beni nelle condizioni in cui è stato consegnato.

E' fatto divieto di affiggere, nei locali e al di fuori degli stessi, manifesti o cartelli reclamistici visibili al pubblico, che non siano attinenti all'attività esercitata.

Il comodatario non può concedere a terzi il godimento degli immobili oggetto del presente atto.

Articolo 6)

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e di fornitura di acqua, energia elettrica, gas metano, telefono, servizi comunali e spese condominiali (se dovuti) sono a totale carico del comodatario, in ragione degli spazi occupati sia in uso esclusivo che in couso.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del



Podestà
Arnoldo Pierluigi

proprietario dell'immobile.

Articolo 7)

A garanzia del corretto uso dei locali e dei danni che potranno incorrere a cose e/o persone, il comodatario ha presentato le seguenti polizze assicurative:

- Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera RCT/O n. A7LTY00176I per responsabilità civile per il fabbricato nel quale è svolta l'attività, rilasciata da LLOYD'S Sindacato Leader XLCatlin;

- Polizza All Risks Property Danni diretti (incendio) n. 371124343/346, rilasciata da GENERALI ITALIA SPA.

Sulle suddette polizze assicurative il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento per maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 8)

Il comodante può disporre la decadenza della concessione per violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene e/o per l'utilizzo del medesimo per finalità diverse da quelle indicate nel contratto di comodato.

La decadenza, disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente, è consequenziale alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec, assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa

Arrolore Piantini

Pado Zeff



e fornire giustificazioni in merito.

Parimenti il contratto di comodato verrà concluso qualora il contratto di locazione con il soggetto terzo dovesse essere interrotto prima della sua naturale scadenza.

Articolo 9)

Per quanto non specificamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali vigenti in materia, ed in particolare agli articoli dal 1803 al 1812 codice civile.

Articolo 10)

Il presente contratto verrà registrato a cura del comodante ed a spese del comodatario, il quale si assume l'onere integrale di tutte le spese inerenti e conseguenti ad esso.

Ai sensi del DPR n. 642/1972 Tabella B punto 16, così come modificata dal DPR 955/1982 art. 28, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto trattasi di atto posto in essere da Enti Pubblici (Comune e Provincia) e tra gli stessi scambiato.

Articolo 11)

Le parti convengono espressamente che, in caso di controversia, verrà adita l'Autorità giudiziaria di Bergamo.

Articolo 12)

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa il comodatario che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che



Paolo Zoffe
Assessore Pianura

verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili
dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel
presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività
e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia. I comodatari dichiarano di
essere informati circa il diritto di accesso ai dati personali.
Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore.

Articolo 13)

Il presente atto, formato per la stipula in modalità elettronica
e redatto mediante strumenti informatici, consta di sette
facciate e viene sottoscritto dalle parti.

Il presente contratto si compone di n. 13 articoli, oltre agli
allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMODANTE

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 (dott. Zappa Paolo)

Paolo Zappa



IL COMODATARIO

PROVINCIA DI BERGAMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA', EDILIZIA, TRASPORTI E

GESTIONE DEL TERRITORIO (dott. arch. Assolari Pier Luigi)

Assolari Pier Luigi



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di Bergamo

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da: Lanceni Francesco

Iscritto all'albo: Periti Agrari

Prov. Bergamo

N. 471

Comune di Ponte San Pietro

Sesione: PO Foglio: 3

Particella: 667


del

Dimostrazione grafica dei subaltri.


Tipo Mappale n. del

Scala 1 : 500


PIANO TERRA




PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



PIANO PRIMO SOTTOSTRADA



FBA CAFFE S.R.L.
 CF e P.I. 0465800161



Dei  *Leffo*